



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA  
*Ufficio Prevenzione incendi*

Genova, data del protocollo

A Ordini e Collegi professionali  
della provincia di Genova

Epc alla Direzione regionale VVF per la Liguria

**Oggetto:** Rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151/11

Al fine di facilitare l'opera degli iscritti a codesti Ordini professionali e per garantire massima trasparenza applicativa, questo Comando rende noto quanto segue in materia di rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151/11.

In relazione alla mancanza di esplicite previsioni normative, questo Comando ritiene che l'attestazione di rinnovo della conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011) possa essere presentata dal responsabile dell'attività entro 5 anni dalla scadenza per tutte le attività ed entro 10 anni per le attività in classe n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (allegato I DPR 151/2011).

È ragionevole supporre infatti che il responsabile dell'attività possa aver *sospeso* l'esercizio dell'attività fino al *rinnovo tardivo* senza incorrere nel reato previsto dal comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.

A seguito di *rinnovo tardivo*, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza. Ad esempio: se il rinnovo per un attività in classe n°75 dell'allegato I del DPR 151/11 è avvenuto con 2 anni di ritardo, la durata residua della conformità antincendio è pari a 3 anni.

Oltre il termine dei 5 o 10 anni, secondo la classe di attività, esaurita la possibilità di rinnovare la conformità antincendio scaduta, si deve supporre invece che il responsabile abbia *chiuso definitivamente* l'attività.

Pertanto, qualora il responsabile intenda aprire *nuova attività*, anche della medesima tipologia e nello stesso edificio di quella già chiusa, è tenuto ad avviare le procedure di cui all'art. 3 e 4 del DPR 151/11, impiegando la regola dell'arte in vigore.

Nel caso differente in cui sia il Comando ad accertare il mancato rinnovo della conformità antincendio di attività in esercizio, durante i controlli ispettivi a campione delle attività, il responsabile è sanzionato ai sensi del comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.

Il Dirigente vicario  
Dott. Ing. Emanuele Gissi  
(firmato digitalmente)